



COMUNE DI SAN COSTANZO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

61039 Piazza Perticari, 20

Tel. 0721-951211 – fax 0721-950056/951232

Partita IVA 00129020418

e-mail: comune@comune.san-costanzo.pu.it

<http://www.comune.san-costanzo.pu.it>

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E SPAZI AD ENTI, AD ASSOCIAZIONI E A PRIVATI

- *Approvato con deliberazione consiliare n. 79 del 30/12/2020, esecutiva*
- *Affisso all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 con inizio dal 14/01/2021 e sino al 29/01/2021.*

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Claudia Conti)



INDICE

Art. 1 – Principi e finalità.....	pag. 4
Art. 2 – Oggetto.....	pag. 4

PARTE I

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

Art. 3 – Beneficiari.....	pag. 4
Art. 4 – Elenco comunale degli enti e delle associazioni.....	pag. 5
Art. 5 – Tipologia degli interventi.....	pag. 6
Art. 6 – Criteri per la concessione di forme di sostegno economico.....	pag. 7
Art. 7 – Criteri per la concessione di forme di vantaggio economico.....	pag. 8
Art. 8 – Rendicontazione dei sostegni e vantaggi economici.....	pag. 9
Art. 9 – Concessione dei Beni.....	pag. 9
Art. 10 – Verifica dell’utilizzo delle forme di sostegno e/o vantaggio economico.....	pag. 10

PARTE 2

ASSEGNAZIONE DI SPAZI

Art. 11 – Disponibilità di spazi e modalità di richiesta	pag. 10
Art. 12 – Beneficiari.....	pag. 11
Art. 13 – Criteri di attribuzione degli spazi e dei locali pubblici.....	pag. 12
Art. 14 – Canoni.....	pag. 13
Art. 15 – Gestione, pulizia e manutenzione.....	pag. 13
Art. 16 – Interventi di valorizzazione degli spazi.....	pag. 13
Art. 17 – Durata dell’assegnazione per lungo periodo.....	pag. 14

PARTE 3
PATROCINIO E ALTRE FORME DI SOTEGNO

Art. 18 – Patrocinio.....	pag. 14
Art. 19 – Oggetto del patrocinio.....	pag. 15
Art. 20 – Soggetti beneficiari dei patrocini.....	pag. 15
Art. 21 – Criteri per la concessione di patrocini.....	pag. 15
Art. 22 – Concessione di patrocini in casi eccezionali.....	pag. 16
Art. 23 – Limitazioni all’ambito di applicazione ed esclusioni.....	pag. 17
Art. 24 – Procedura per la concessione di patrocini.....	pag. 17
Art. 25 – Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio.....	pag. 18
Art. 26 – Patrocinio associato a forme di sostegno e/o vantaggio economico.....	pag. 18
Art. 27 – Rendicontazione dei patrocini concessi.....	pag. 19
Art. 28 – Concessione e durata del patrocinio.....	pag. 19
Art. 29 – Effetto della concessione e utilizzo dello schema comunale.....	pag. 19
Art. 30 – Collaborazione.....	pag. 20

PARTE 4
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – Esclusioni.....	pag. 20
Art. 32 – Rinvio.....	pag. 21
Art. 33 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.....	pag. 21
Art. 34 – Abrogazioni.....	pag. 21
Art. 35 – Entrata in vigore.....	pag. 21

Art. 1 Principi e finalità

Il Comune sostiene e valorizza le forme associative secondo il principio di parità di trattamento dei richiedenti, quando queste svolgono attività che rientrano nelle finalità dell'ente o negli interessi generali della comunità sancostanzese.

Le disposizioni del presente regolamento costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 Oggetto

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art 12 L. 241/1990 e s.s.m.m., la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, inclusa l'assegnazione di spazi e la concessione temporanea di mezzi di proprietà (social bus, impianto audio, impianto video, ecc) nei limiti delle proprie risorse e disponibilità, a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, sportiva, turistica, ambientale, di promozione socio economica del territorio e di protezione civile.

Restano escluse dalla presente disciplina le esenzioni o agevolazioni previste da specifici regolamenti, fermo restando che, qualora tali regolamenti lascino margini di discrezionalità, si farà riferimento, in via integrativa, ai principi e criteri fissati nel presente regolamento.

PARTE 1

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

Art. 3 Beneficiari

1. Possono ricevere i contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento Enti, Associazioni, Comitati, Onlus, Fondazioni, Federazioni, Organizzazioni culturali, sociali, assistenziali, sportive e ricreative, che operano, senza finalità di lucro, all'interno del territorio comunale, in possesso di atto Costitutivo e Statuto regolarmente registrato, iscritti all'Albo Comunale di cui al successivo articolo 4 ed agli appositi albi/registri regionali e / o nazionali ove di competenza (allegando relativa attestazione).

2. Per "soggetti beneficiari", si intendono anche le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni, gruppi, comitati e altri organismi di aggregazione non aventi personalità giuridica per le attività finalizzate alla realizzazione di progetti di utilità sociale, di interesse generale o di particolare rilevanza locale e culturale, che favoriscono lo sviluppo economico e sociale della comunità locale, previamente concordati con l'Amministrazione comunale.

3. Nel principio di sussidiarietà orizzontale rientrano anche le istituzioni spontanee di cittadini che intendono provvedere alla risoluzione dei problemi di interesse generale della collettività, con diretta assunzione di responsabilità in attività di interesse generale e non di mera partecipazione.

4. Per "vantaggi economici" si intendono i benefici concessi, anche sotto forma di collaborazione, diversi dalle erogazioni in denaro, consistenti nella fruizione di strutture o beni di proprietà o in disponibilità comunale o nella fornitura di servizi.

5. Il Comune può concedere i contributi e vantaggi economici, oggetto del presente regolamento, alle Associazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale/ Nazionale per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle iniziative specifiche di carattere sociale e culturale, per la diffusione della solidarietà e della cultura, finalizzate anche alla protezione dell'ambiente naturale ed alla tutela dell'incolumità della popolazione in occasione di eventi accidentali, calamitosi o di pubbliche manifestazioni.

Art. 4 Elenco comunale degli enti e associazioni

Al fine di semplificare le modalità di richiesta dei contributi e vantaggi economici è istituito un elenco comunale di enti ed associazioni aventi i requisiti di cui al precedente art. 3.

La domanda di iscrizione in tale elenco, corredata dalle autocertificazioni richieste come da modulistica disponibile sul sito web del Comune, deve essere sottoscritta dal legale Rappresentante o dal Responsabile Locale dell'ente/associazione.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- relazione sull'attività svolta e che si intende realizzare sul territorio;
- elenco nominativo delle cariche sociali con i relativi recapiti;
- ultimo bilancio annuale dell'ente/associazione, ove previsto.

Nell'elenco sono automaticamente iscritti i soggetti che risultano già inseriti in albi ufficiali di carattere regionale o nazionale dai quali siano rilevabili i requisiti e gli elementi di cui sopra.

Gli enti e associazioni che, avendone i requisiti, non risultino inseriti nell'elenco possono chiedere l'iscrizione in qualunque momento, anche in sede di richiesta di contributi/ vantaggi economici, allegando la documentazione richiesta

Sono esclusi dai soggetti beneficiari i partiti e movimenti politici (fatte salve le specifiche regolamentazioni e agevolazioni riguardanti i periodi di propaganda elettorale).

L'elenco sarà reso pubblico e consultabile sul sito web del Comune e aggiornato con cadenza triennale.

Art. 5 Tipologia degli interventi

1. Gli interventi del Comune possono essere rivolti al sostegno di iniziative di cui sia riconosciuto il valore pubblico o al sostegno della attività complessiva dell'ente o associazione e consistono in contributi economici o in benefici e agevolazioni di varia natura, quali la messa a disposizione gratuita di strutture e/o beni di proprietà comunale o il supporto organizzativo alle iniziative.

Le aree di intervento, per le quali l'amministrazione comunale può disporre la concessione dei finanziamenti e benefici di cui al presente regolamento, sono di norma riferite:

- alla tutela e valorizzazione dell'ambiente
- alle attività culturali, celebrative ed educative
- alle attività umanitarie e socio-assistenziali
- allo sviluppo economico
- alle attività sportive e ricreative del tempo libero

Tali benefici e agevolazioni (messa a disposizione gratuita di strutture e/o beni di proprietà comunale, supporto organizzativo alle iniziative e simili) sono subordinati alla richiesta e all'ottenimento del Patrocinio comunale o eventualmente di contributo economico, con le modalità e nei limiti previsti dal presente Regolamento.

2. Per quanto riguarda i contributi economici, l'ammontare è stabilito nel provvedimento di assegnazione in relazione alle disponibilità economiche dell'Ente, alla finalità, al carattere e alla rilevanza collettiva dell'iniziativa, con particolare riferimento alle caratteristiche di sussidiarietà rispetto all'attività istituzionale dell'ente, fino alla concorrenza massima a copertura della spesa nel caso di attività rientranti nel principio di sussidiarietà orizzontale di cui al comma 3. dell'art.3).

3. Fermo restando quanto previsto nel successivo Art.7) a fronte di situazioni di particolare rilevanza, debitamente motivate, potrà essere disposta la concessione di contributi a totale copertura della spesa sostenuta e rendicontata.

6 Criteri per la concessione di forme di sostegno economico

1. I sostegni economici sono assegnati dal responsabile del competente servizio, previo indirizzo della Giunta Comunale, cui compete la determinazione del relativo valore, in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell'entità delle risorse rese disponibili dal bilancio, sulla base dei seguenti criteri indicati nei commi successivi.

2. Criteri per le attività continuative svolte nel corso dell'anno:

a) natura dell'attività svolta a carattere sussidiario, integrativo o complementare a quella dell'Amministrazione Comunale;

b) numero di persone interessate dall'attività;

c) capacità organizzativa ed esperienza acquisita;

d) per le persone giuridiche, situazione economico-patrimoniale derivante dall'ultimo bilancio approvato;

e) presenza o meno di contributi o sponsorizzazioni di altri soggetti pubblici o privati.

3. Criteri per le attività di tipo occasionale o per singoli progetti;

a) finalità pubblica o di interesse pubblico;

b) contenuto e valore dell'iniziativa;

c) livello di partecipazione previsto;

d) preventivo di spesa;

e) presenza o meno di introiti derivanti dall'attività o da sponsorizzazioni e/o contributi di altri Enti pubblici o privati.

4. Se ricorrono le condizioni, può essere erogato un acconto sul contributo assegnato, in relazione all'entità dello stesso e all'attività da svolgere. L'acconto, comunque, non può essere superiore alla metà del contributo assegnato.

5. In ogni caso, l'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.

6. La concessione dei sostegni economici non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

7. Il Comune non può concedere contributi per la copertura di disavanzi di gestione dell'attività ordinaria dei soggetti indicati all'Art.3 e non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività per le quali sono concessi i contributi.

Art. 7 Criteri per la concessione di forme di vantaggio economico

1. I soggetti beneficiari che intendono ottenere un vantaggio economico devono presentare apposita domanda, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

2. la domanda deve contenere:

- a) i motivi della richiesta;
- b) l'uso che si intende fare del beneficio richiesto, specificando i motivi che ne giustificano il suo godimento come forma di vantaggio economico;
- c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
- d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi.

La richiesta dovrà essere corredata da elementi dai quali risultino scopi, finalità, tempi e modalità di realizzazione, nonché le necessarie informazioni di natura economica e finanziaria (compresi i costi da sostenere per l'utilizzo di strumenti, sale, spazi, imposte e tasse a favore del Comune).

In particolare dovrà essere indicata con precisione la presenza e l'entità di altre forme di finanziamento delle iniziative, di provenienza pubblica (stato, regione, provincia, camera di commercio ecc) o privata (sponsorizzazioni, erogazioni, donazioni), per permettere una valutazione equilibrata delle risorse disponibili.

La concessione di contributi o vantaggi economici a sostegno dell'attività ordinaria è subordinata alla sottoscrizione di un progetto o, per attività più complesse, di apposita convenzione tra Comune ed ente/associazione approvata dalla Giunta Comunale, che indichi le attività che il beneficiario si impegna a svolgere a fronte del contributo o vantaggio economico concesso.

L'erogazione dei contributi concessi è subordinata all'effettiva realizzazione dell'iniziativa/attività.

Il materiale promozionale realizzato per promuovere l'evento dovrà riportare la seguente dicitura: "Con la collaborazione del Comune di San Costanzo" e dovrà essere inviato in bozza all'ufficio competente per l'approvazione.

Entro 60 giorni dal termine dell'iniziativa/attività dovrà essere presentata una relazione consuntiva dettagliata dell'attività realizzata, dei risultati raggiunti, delle spese debitamente documentate e delle entrate accertate, accompagnata dalla richiesta di liquidazione, secondo la modulistica resa disponibile sul sito web del Comune.

In particolare:

- 1. il contributo non potrà eccedere la somma necessaria per realizzare l'iniziativa e l'attività ammessa a finanziamento, detratte le entrate accertate;

3. il contributo verrà proporzionalmente ridotto a fronte di una spesa effettiva inferiore al preventivo presentato.

Il soggetto beneficiario che non presenta rendicontazione delle spese sostenute 60 giorni dalla realizzazione dell'attività per la quale era stato chiesto il contributo, si intende rinunciatario al contributo stesso.

L'erogazione del contributo è disposta in un'unica soluzione.

È fatta salva la facoltà per l'Amministrazione comunale, in deroga al precedente punto 1) del presente articolo, di prendere in considerazione domande tardive laddove sussistano adeguata motivazione e risorse disponibili.

Art. 8 Rendicontazione dei sostegni e vantaggi economici

1. A conclusione delle iniziative per le quali si è chiesto il sostegno economico, i soggetti beneficiari, per ottenere la liquidazione del contributo, devono presentare, entro il termine di 60 giorni, la seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata dell'attività svolta o dell'iniziativa realizzata;
- b) rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo;
- c) materiale di documentazione dell'attività, manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno del Comune;
- d) nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari.

2. La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo.

Art. 9 Concessione dei beni

1. La concessione del bene è disposta dal responsabile del competente servizio, previo indirizzo della Giunta Comunale.

2. La delibera di giunta comunale deve evidenziare:

- a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;

b) le motivazioni in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso;

c) il valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.

3. Nel caso di richiesta congiunta di vantaggio economico e contributo, si applicano le disposizioni previste dall'art. 6.

Art. 10 Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno e/o vantaggio economico

1. L'Amministrazione verifica:

a) che l'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico o del vantaggio economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza;

b) che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività.

2. L'Amministrazione verifica, complessivamente e in relazione a singoli ambiti di attività, l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate dai soggetti di cui agli articoli precedenti con le risorse economiche da essa assegnate.

3. I provvedimenti di assegnazione saranno pubblicati sul sito web del Comune nella sezione Trasparenza di cui al D.lgs 33/2013 ove di importo superiore a 1000 euro annui per il medesimo beneficiario.

PARTE 2

ASSEGNAZIONE DI SPAZI

Art. 11 Disponibilità di spazi e modalità di richiesta

1. La Giunta con atto deliberativo, nei limiti della disponibilità del proprio patrimonio, approva l'elenco degli spazi e dei locali assegnabili temporaneamente e ne stabilisce le tariffe d'uso.

2. Per la concessione temporanea degli spazi e dei locali è necessaria la presentazione della richiesta su apposito modulo almeno 30 giorni precedenti alla data di utilizzo; il provvedimento di assegnazione sarà pubblicato sul sito web del Comune.

3. Per manifestazioni di particolare interesse generale la Giunta con apposito atto deliberativo può stabilire la concessione gratuita o a tariffa ridotta degli spazi e dei locali ivi compreso il Teatro Comunale.
4. Le sale di proprietà o nella disponibilità del Comune, il cui uso viene richiesto per manifestazioni, vengono concesse, dall'Ufficio Segreteria dell'Ente, nelle condizioni di funzionalità in cui si trovano e dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.
5. L'utilizzo di tali sale è subordinato al rispetto della destinazione prevalente stabilita dalla Giunta, all'osservanza delle norme previste dai rispettivi regolamenti, nonché alle eventuali indicazioni apposte dalla Commissione Provinciale di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.
6. L'utilizzo delle sale è consentito con il pagamento delle tariffe stabilite annualmente.
7. E' riconosciuto l'utilizzo gratuito delle sale comunali o nella disponibilità comunale una volta all'anno per l'Assemblea dei soci delle associazioni che hanno sede legale nel Comune di San Costanzo.
8. La Giunta con provvedimento motivato può concedere gratuitamente a soggetti pubblici e privati l'utilizzo della sala consiliare. In considerazione delle sue peculiarità architettoniche e di arredo, l'aula, in cui si configura il massimo grado di rappresentanza della comunità comunale, può essere concessa esclusivamente nelle circostanze cui il livello istituzionale, politico, culturale e scientifico dell'iniziativa proposta, qualifichi l'immagine dell'ente che la ospita.

Art. 12 Beneficiari

Possono essere assegnatari di spazi e locali comunali, enti o associazioni inseriti nell'elenco comunale di cui al precedente art. 3 (commi 1-2-3)

Sono comunque esclusi dall'assegnazione i richiedenti che abbiano pendenze economiche nei confronti del Comune per precedenti assegnazioni di spazi.

Nella richiesta dovrà essere specificato se la sede sarà utilizzata per attività ordinarie (assemblee, incontri, ricevimento pubblico, sede legale, conservazione documentazione) o attività che richiedono particolari ambienti o attrezzature (teatro, musica, arti visive, laboratori o particolari attività fisiche).

Art. 13 Criteri di attribuzione degli spazi e dei locali pubblici

L'assegnazione di spazi e dei locali pubblici in **forma continuativa**, con tariffa agevolata o in forma gratuita, avviene nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, in tema di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità, da attuare in modo proporzionato e congruo all'importanza dello spazio assegnato, con l'applicazione dei seguenti criteri generali:

1. numero di soci
2. frequenza degli incontri e numero partecipanti
3. numero dei cittadini coinvolti nelle attività e iniziative
4. iniziative promosse in rete con altre associazioni, soggetti pubblici e privati
5. disponibilità a condividere spazi con altre associazioni con lo scopo di:
 - a) ottimizzare l'uso degli spazi disponibili;
 - b) favorire l'aggregazione e la collaborazione fra associazioni aventi finalità comuni;
6. incentivare l'ospitalità temporanea, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione, a favore di associazioni di nuova costituzione;
7. interessi generali perseguiti in relazione a:
 - a) natura delle attività , con particolare riguardo a quelle rese gratuitamente al pubblico;
 - b) specificità dell'organizzazione, con priorità per quelle di volontariato e che fanno riferimento a valori di solidarietà.
8. attività adeguate e funzionali allo spazio da assegnare
9. propaganda elettorale
10. attività educative, sportive e ricreative

Fermo restando i principi e criteri stabiliti dal presente regolamento, la Giunta Comunale, in sede di approvazione dell'elenco di cui al precedente art. 11 può definire specifici indirizzi in relazione agli obiettivi strategici del Comune ed alle peculiarità degli spazi da assegnare.

L'assegnazione di spazi e locali viene disposta di norma **PREVIO ATTO DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA E APPOSITO AVVISO PUBBLICO**, con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo Contabile, che terrà conto dei predetti criteri, degli eventuali indirizzi dati dalla Giunta e delle tipologie di spazi disponibili.

L'ASSEGNAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI viene disposta di norma **PREVIO ATTO DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA E APPOSITO AVVISO PUBBLICO**, con determinazione del Responsabile del Settore

Servizi Sociali e Servizi al Cittadino, che terrà conto dei predetti criteri, degli eventuali indirizzi dati dalla Giunta, fatte salve le disposizioni nazionali e regionali in materia di affidamento degli impianti sportivi.

E' prevista l'assegnazione di spazi ad uso continuativo per massimo 3 anni in comodato gratuito alle Associazioni con sede legale nel Comune di San Costanzo che svolgono attività continuativa di interesse generale per la comunità sancostanzese

I rapporti tra Comune ed assegnatari sono regolati da appositi accordi o da apposite prescrizioni stabilite dal Comune

L'assegnazione **temporanea di spazi** e locali comunali di norma viene autorizzata, a seguito di apposita richiesta, dal Responsabile del Settore Amministrativo Contabile; l'applicazione di eventuali riduzioni o vantaggi economici previsti nel presente regolamento, saranno di volta in volta deliberati dalla Giunta Comunale su proposta del Responsabile del Settore Servizi Sociali e al Cittadino.

Art. 14 Canoni

Il **canone** d'uso per l'utilizzo temporaneo degli spazi e dei locali pubblici è calcolato con riferimento al canone corrente per locali simili per tipo ed ubicazione, ridotto nella misura percentuale definita dalla Giunta Comunale con provvedimento motivato.

Art. 15 Gestione, pulizia e manutenzione

La manutenzione ordinaria e la pulizia degli spazi assegnati, ad eccezione delle sale e del Teatro, sono a cura degli assegnatari.

Sono inoltre a carico degli assegnatari le pulizie relative agli spazi comuni, nell'ambito di accordi tra gli assegnatari stessi che dovranno individuare un referente responsabile il quale si rappresenterà con il Servizio comunale competente che impartirà disposizioni e direttive per un corretto utilizzo dei locali.

Art. 16 Interventi di valorizzazione degli spazi

In occasione dell'assegnazione degli spazi e dei locali a lungo termine, o nel corso della stessa, possono essere stabiliti accordi per la realizzazione, a cura e spese dell'assegnatario, di interventi di miglioria e innovazione dei locali.

La realizzazione degli interventi da parte dell'ente/associazione può avvenire solo con il consenso dell'Amministrazione Comunale ed è sottoposta alla sorveglianza da parte del Settore Tecnico comunale.

Le spese per la realizzazione degli interventi di innovazioni e migliorie potranno essere riconosciute fino alla concorrenza del canone se dovuto o mediante un contributo straordinario.

Le spese eventualmente eccedenti il canone annuo potranno essere riconosciute nelle annualità successive o, qualora il contratto sia giunto a scadenza, potranno determinare una proroga del contratto.

Art. 17 Durata dell'assegnazione per lungo periodo

L'assegnazione avviene nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, in tema di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità e di norma per una durata non superiore a 5 anni; nei casi in cui siano previsti interventi di valorizzazione degli spazi la durata dell'assegnazione dovrà comunque essere tale da garantire il rientro dalla spesa sostenuta.

L'assegnazione può sempre essere revocata senza preavviso per le attività correlate alle emergenze di Protezione Civile e, con preavviso di almeno 3 mesi per necessità della amministrazione, per inadempienze dell'assegnatario, per il venir meno dei requisiti necessari all'assegnazione o per l'assenza di attività e iniziative per 24 mesi consecutivi.

PARTE 3

PATROCINIO E ALTRE FORME DI SOSTEGNO

Art. 18 Patrocinio

Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune del particolare rilievo culturale, solidaristico, sociale, educativo, sportivo o di promozione del territorio delle iniziative, promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, che si svolgono nel territorio comunale.

Può essere concesso per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo (es. un'iniziativa formativa specifica rivolta ad una particolare fascia di utenti).

1. Il patrocinio può essere concesso anche a iniziative che non si svolgono nel territorio comunale, quando tali iniziative abbiano rilevanza per il territorio comunale o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

2. La concessione del patrocinio ha carattere non oneroso e pertanto non comporta l'assunzione di spese a carico del Comune, né la concessione di contributi, salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento.

3. La concessione del patrocinio avviene sulla base dei seguenti criteri:

- coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali del Comune, con particolare riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee d'azione consolidate, ai programmi e ai progetti dell'Ente;
- rilevanza dell'iniziativa per la comunità locale.

4. Il patrocinio non può essere concesso per iniziative organizzate o promosse da partiti politici e sindacati ovvero per iniziative contrastanti le finalità istituzionali del Comune.

Art. 19 Oggetto del patrocinio

Possono essere oggetto di patrocinio:

- a) eventi, manifestazioni, spettacoli, mostre convegni, congressi, incontri, iniziative sportive, ricerche storiche e sociali, ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti politici;
- b) pubblicazioni a stampa di carattere occasionale, ad esclusione di quelle di natura commerciale destinate alla vendita e alla larga distribuzione;
- c) prodotti multimediali e telematici (cd, dvd, e-book, ecc), ad esclusione di quelli destinati alla vendita e alla larga distribuzione commerciale. Non può essere concesso il patrocinio a siti web.

Art. 20 Soggetti beneficiari dei patrocini

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale:

- a) associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio;
- b) altri organismi no profit;
- c) aziende pubbliche di servizi alla persona;
- d) soggetti pubblici e privati che realizzano attività di interesse per la comunità locale.

2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'Amministrazione Comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

Art. 21 Criteri per la concessione di patrocini

1. La concessione di patrocini è decisa dall'Amministrazione Comunale con atto del Sindaco sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
 - b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
 - c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà ed alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.
2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (ad es. rassegne) o per attività programmate.
 3. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata.
 4. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
 5. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

Art. 22 Concessione di patrocini in casi eccezionali

1. L'Amministrazione Comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo 21, **con atto deliberativo della Giunta Comunale**, per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.
3. L'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio di cui al presente Regolamento per iniziative aventi scopo di lucro quando ricorre uno dei seguenti casi:
 - a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
 - b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del territorio comunale.

2. Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.

Art. 23 Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

1. L'Amministrazione Comunale non concede patrocini:

- a) per iniziative di carattere politico;
- b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa, salvo quanto stabilito all'articolo precedente
- c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune;

2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

Art. 24 Procedura per la concessione di patrocini

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione Comunale presentano un'istanza con almeno 20 giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.

2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:

- a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
- b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
- c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale ed in altri contesti;
- d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

3. L'Amministrazione, effettuata l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento, almeno 5 giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.

4. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

5. Le richieste di patrocinio sono dirette al Sindaco.

Alle richieste viene data risposta positiva o negativa entro 20 giorni dalla data di ricevimento.

6. Per comprovate ed imprevedibili esigenze di tempestività, l'Amministrazione potrà derogare dai termini previsti al presente comma.

7. Il patrocinio deve essere richiesto dal soggetto organizzatore/titolare dell'iniziativa. La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o ente richiedente o soggetto promotore dell'iniziativa, che si assume la piena responsabilità delle dichiarazioni e notizie contenute nella documentazione prodotta.

8. La richiesta, compilata sull'apposito modulo disponibile nel sito del Comune, deve contenere in allegato:

- a) lo statuto o altra documentazione idonea ad attestare la natura giuridica del soggetto richiedente;
- b) il programma e la descrizione dell'iniziativa con l'indicazione sia delle finalità sia degli elementi che costituiscono elemento di interesse per l'Amministrazione Comunale;
- c) l'indicazione delle modalità di utilizzo dello stemma comunale, qualora se ne richieda l'utilizzo.

La documentazione di cui al punto a) non dovrà essere presentata dai soggetti che abbiano precedentemente fatto richiesta di iscrizione all'elenco comunale degli enti e delle associazioni, o da soggetti che abbiano precedentemente richiesto il patrocinio, presentando la stessa documentazione. In tal caso dovrà essere soltanto dichiarato che non sono intervenute modifiche o, in caso contrario, tali modifiche dovranno essere documentate.

La richiesta sarà valutata solo in presenza della documentazione completa. Nel caso in cui, anche a seguito di richiesta di integrazione, tale documentazione non venga prodotta, la richiesta di patrocinio non sarà ritenuta ammissibile.

Art. 25 Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.

2. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

Art. 26 Patrocinio associato a forme di sostegno e/o vantaggio economico

1. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 27 Rendicontazione dei patrocinio concesso

1. In caso di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa il promotore dell'iniziativa patrocinata dovrà presentare:

a) documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza.

b) relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale nel caso di cui all'art. 18, ove richiesta.

2. Qualora la documentazione non pervenga nel termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per un periodo di cinque anni dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

Art. 28 Concessione e durata del patrocinio

Il patrocinio è concesso **dal Sindaco**, sentita la Giunta, previa istruttoria degli uffici competenti.

L'eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.

Quando il riconoscimento del patrocinio per una iniziativa è **accompagnato da un riconoscimento di vantaggio economico** per la realizzazione della medesima iniziativa, la concessione viene disposta con un atto deliberativo del Giunta Comunale.

Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non viene accordato in maniera permanente.

La richiesta riferita a iniziativa che si ripete con cadenza periodica dovrà riportare in modo dettagliato periodo e durata degli eventi.

Variazioni e modifiche del programma degli eventi devono essere comunicati all'ufficio competente.

L'Amministrazione Comunale si riserva di riesaminare la domanda e di revocare la concessione, qualora l'iniziativa non risponda più ai requisiti descritti nel presente Regolamento.

Art. 29 Effetto della concessione e utilizzo dello stemma comunale

I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare il riconoscimento ottenuto nel materiale informativo dell'iniziativa con l'indicazione: "Con il patrocinio del Comune di San Costanzo".

L'uso dello Stemma del Comune deve sempre essere richiesto e formalmente autorizzato.

È fatto divieto a chiunque di usare lo Stemma del Comune e/o l'indicazione relativa al patrocinio senza formale comunicazione dell'Amministrazione al riguardo.

Copia del materiale promozionale/divulgativo dovrà essere preventivamente trasmesso agli uffici comunali competenti per l'approvazione.

Lo stemma può essere riprodotto anche sulle pagine web di siti costruiti in occasione degli eventi patrocinati, che riportino informazioni su di essi. Dovrà essere chiaro che il patrocinio è riferito esclusivamente all'evento e tale indicazione dovrà essere rimossa non oltre 30 giorni dalla conclusione dell'evento stesso.

L'Amministrazione comunale non potrà essere ritenuta responsabile per omissioni, errori o errate informazioni contenute nel sito del destinatario del patrocinio.

Art. 30 Collaborazione

Qualora tra l'Amministrazione Comunale ed un soggetto terzo vi sia un coinvolgimento più stretto sin dalla fase progettuale, per la realizzazione di iniziative attinenti alle finalità istituzionali ed ai programmi dell'Ente, l'Amministrazione può assumere direttamente impegni ed oneri per l'iniziativa o l'attività. Nell'atto amministrativo verranno indicati gli impegni assunti dall'Amministrazione e quelli di pertinenza del soggetto terzo. In questi casi nel materiale pubblicitario l'Amministrazione Comunale e il soggetto terzo coinvolto dovranno risultare attori comprimari nell'organizzazione dell'iniziativa.

PARTE 4

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 Esclusioni

Non ricadono nella disciplina del presente Regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome, a titolo esemplificativo:

- a) le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate o subdelegate;
- b) i contributi scolastici erogati alle scuole statali e paritarie con riferimento alla normativa regionale in materia di diritto allo studio ed all'apprendimento e di uguaglianza nelle opportunità di accesso al sapere;
- c) i contributi e vantaggi economici di carattere socio- assistenziale a persone fisiche che restano disciplinati dagli specifici regolamenti di settore;
- d) i contributi già disciplinati da una normativa specifica a livello comunitario, nazionale o regionale;
- e) i trasferimenti finanziari e le eventuali agevolazioni a favore di soggetti terzi nell'ambito di convenzioni per iniziative organizzate congiuntamente con l'Amministrazione;

f) i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune e dallo stesso affidati a qualsiasi titolo a soggetti terzi;

Art. 32 Rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale, regionale e alle direttive europee in materia di associazionismo e valorizzazione delle libere forme associative.

Art. 33 Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 34 Abrogazioni

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc in applicazione dell'art.12 della legge 07/08/1990 n. 241 approvato con DCC n. 124/1990

Art. 35 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore nei termini stabiliti all'art 64 dello Statuto Comunale.

I contratti e le convenzioni in essere, seppure in corso di perfezionamento, conservano validità fino alla loro scadenza, con esclusione della possibilità di rinnovo.

Eventuali modifiche, se non diversamente stabilito, entrano in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che le approva.